

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Michele Delli Paoli  
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2018 R.G.

promossa da:

**MUTUATARIA;**

contro:

**BANCA S.P.A.;**

-PARTE ATTRICE-

-PARTE CONVENUTA-

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

**PREMESSO CHE:**

Parte attrice allegava:

-di aver stipulato il 26.9.2008 con la convenuta contratto di mutuo fondiario di € 350.000,00; -che le principali condizioni economiche prevedono l'impegno dei mutuatari di restituire il capitale finanziato in 30 anni (inizio dell'ammortamento a decorrere dal 1° ottobre 2008), attraverso il versamento di 360 rate mensili (scadenza prima rata al 31 ottobre 2008) (Tasso Annuo Nominale – T.A.N. iniziale comunicato: 6,2050%, Tasso Mensile Nominale comunicato: 0,5171%, Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C. iniziale comunicato: 6,4043%, Tasso di Mora iniziale comunicato: 9,069%); -che il finanziamento fondiario sarebbe stato gestito dalla convenuta (genericamente) in modo del tutto anomalo, segnatamente applicando tassi di interessi passivi contra legem, ovvero superiori a quelli pattuiti per iscritto; -l'illiceità della pattuizione degli interessi moratori per contrasto con l'art. 644 c.p.c. e 1815, II comma c.c. con tutte le conseguenze circa la non debenza di alcun interesse; -che la convenuta, nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26 settembre 2008, avrebbe comunicato un costo complessivo del credito – Tasso Annuo Effettivo Globale – T.A.E.G. - inferiore a quello concretamente applicato con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.; -che la convenuta nella predisposizione ed esecuzione del piano di ammortamento, per effetto dell'algoritmo di rimborso cosiddetto "alla francese", avrebbe illecitamente capitalizzato interessi anatocistici.

Parte convenuta deduceva la piena liceità della propria condotta, contestando tutte le avversarie pretese e chiedendo la reiezione di tutte le domande attoree.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Nel merito la domanda di parte attrice è risultata infondata e non meritevole di accoglimento.

**1.(Usurarietà)**

Per quanto riguarda il tasso di mora l'odierna valutazione deve tenere conto dell'ultimo decisivo arresto delle Sezioni Unite n. 19597/2020.

Nel contratto in oggetto il tasso di mora è individuato nel 9,069 % (tanto si legge a pag. 12 dell'atto di citazione) ed è questo il dato contrattuale da considerare.

Deve affermarsi, dato oramai pacifico per ultima giurisprudenza uniforme, che può in astratto configurarsi l'usura per i tassi di mora. Va infatti confermata la tesi secondo cui, per stabilire se vi è

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

usura oggettiva, si devono considerare tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo; dunque, anche le pattuizioni circa gli interessi moratori (vedi Cass. n. 350/13 ripetutamente citata dalla difesa attorea).

Si tratta di tesi solidamente basata su argomenti testuali: la L. n. 108 del 1996; l'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha sposato tale tesi, senza porla in discussione (v. Cass. 5286/2000: "non v'è ragione per escludere l'applicazione - della nuova normativa antiusura, NdR - anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia"; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003 e Cass. n. 602 e 603/13). È da ricordare che la riconducibilità anche degli interessi moratori a quelli usurari - e alla disciplina dell'art. 1815 c.c. - è idea sostenuta dalla Suprema Corte già da prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 (sentenza n. 4251/92), e che la stessa soluzione è stata seguita - sia pure in obiter dictum - dalla sentenza della Corte costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29.

Entrambi i tipi di interesse, infatti, rispondono ad una medesima finalità: gli interessi moratori, convenzionali o legali che siano, remunerano un capitale, né più, né meno, che gli interessi corrispettivi. Anche il problema circa quali siano gli effetti dell'eventuale accertata usurarietà del tasso di mora, è stato in un primo momento risolto in modo diverso dalle corti di merito e infine risolto dalla Cassazione nell'ordinanza di rimessione al giudice di merito del 30.10.2018 n. 27442 e poi acclarato nella sentenza a Cass. Sez. Un. n. 19597/2020.

Occorre allora, nel caso di specie, valutare se gli interessi contrattuali di mora siano o meno usurari.

Le Sezioni unite, ponendo termine ad un contrasto esistente in riferimento alla concreta applicazione della disciplina antiusura e all'apparente antinomia di un sistema che non prevede la predeterminazione di un tasso soglia per gli interessi moratori, ha fornito alcuni parametri che permettono l'osservanza del principio di simmetria già fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018 che si era pronunciata in materia di commissione di massimo scoperto (da compararsi non con il tasso soglia indicato nei decreti Ministeriali ma con la "CMS soglia", da calcolarsi secondo le indicazioni di cui alla sentenza).

Come noto, per gli interessi corrispettivi la determinazione del tasso soglia passa necessariamente dal tasso medio TEGM statisticamente rilevato con la maggiorazione di cui all'art. 2 L. n. 108 del 1996 (e quindi fino al 30.06.2011 con l'aumento della metà del tasso medio rilevato per operazioni simili e dopo il 1.7.2011 con l'aumento di 1/4 più 4 punti percentuale).

Per quanto riguarda gli interessi moratori la Suprema Corte, nell'esigenza del rispetto del principio di simmetria sopra ricordato, ha preso come parametro di riferimento le rilevazioni ministeriali relative ai tassi medi moratori praticati dagli operatori professionali, tassi medi che si fondano sulla maggiorazione media degli interessi corrispettivi prevista nei contratti in caso di mora: ciò permette la fissazione di un c.d. tasso soglia limite. Tale rilevazione permette di conservare un carattere di oggettività, simmetrico rispetto a quanto avviene per gli interessi corrispettivi.

Di conseguenza la clausola degli interessi moratori si palesa usuraria quando essa si pone "fuori dal mercato" in quanto nettamente distante per eccesso dalla media delle clausole analogamente stipulate.

Per individuare tale soglia si consideri quanto statuito da Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26051 per cui: "La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In particolare, per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:  $(T.E.G.M. + 2,1) \times 1,5$ ".

In tal modo il sistema mantiene una sua coerenza ed una sistematicità in presenza di un valore, quale quello della mora, che è ipotetico e di difficile definizione matematica (dipendendo da variabili quali il ritardo nei pagamenti da parte del mutuatario e da dati di impossibile verifica pratica quale il mantenimento da parte della banca di un contratto con un ritardo superiore ad un certo numero di rate).

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Nel caso di specie, essendo il contratto stipulato nel settembre 2008 (si noti che la rilevazione dei tassi moratori medi è iniziata col D.M. 22 Marzo 2003 entrato in vigore il 1 aprile 2003), l'individuazione del tasso soglia per gli interessi moratori dovrebbe essere pari a  $(tegm + 2,1) \times 1,5$  e quindi in concreto pari a 6,30 (come si evince dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze settembre 2008 prodotto dalla stessa parte attrice sub doc. 5 il quale enunciava il TEGM per i mutui per il periodo di riferimento)  $+ 2,1 \times 1,5 = 12,60\%$ ; pertanto il tasso di mora contrattualizzato pari al 9,069 % è inferiore a quello soglia di giurisprudenziale creazione (sulla base però di parametri normativi). La domanda attorea deve quindi essere disattesa.

2. (TAEG/ISC) Quanto all'errata indicazione del TAEG si osserva che, come già chiarito da costante giurisprudenza l'indicatore Sintetico Del Costo non ha alcun valore di "regola di validità" del contratto, poiché esso costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide affatto sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale.

L'erronea indicazione dell'ISC, pertanto, non può condurre alla nullità del contratto.

Invero, il quadro normativo di riferimento è sancito dagli artt. 116 e 117 TUB, che prevedono per le Banche l'obbligo di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela. Lo stesso art. 116, comma 3, TUB demanda poi al CICR il compito di individuare più precisamente il perimetro degli obblighi informativi in capo agli istituti di credito. Il CICR, con delibera del 4 marzo 2003, ha poi demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per le quali la Banche devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo (il c.d. "ISC"), nonché determinare puntualmente quali voci debbano essere ricomprese e le modalità con cui l'ISC debba essere calcolato. La Banca d'Italia, a completamento della normativa sopra menzionata, ha provveduto a disciplinare l'ISC nell'ambito del Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, per poi emanare – con provvedimento autonomo – le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (cfr. Provvedimento del 29 luglio 2009, così come successivamente integrato dal Provvedimento del 9 febbraio 2011). Secondo il citato provvedimento, i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. "finalizzati") devono riportare tanto nel foglio illustrativo quanto nel documento di sintesi l'ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d'Italia per il TAEG. Senonché, si deve innanzitutto chiarire non concorrono a determinare il TAEG costi meramente eventuali e non legati all'erogazione del mutuo, come quelli legati all'accollo, alla cancellazione, al rinnovo e alla restrizione dell'ipoteca o, ancora, le spese di gestione o delle comunicazioni periodiche. In altre parole, come già affermato dallo stesso Tribunale di Torino, una "tale contestazione pare fondata sull'erroneo presupposto dell'inserimento nel computo del TAEG di voci che non rientrano nei costi fissi legati all'erogazione del credito bensì di voci eventuali, dipendenti dal concreto svolgimento del rapporto (quali, ad esempio, le spese di rinnovo o di cancellazione dell'ipoteca e la penale per l'anticipata estinzione), così conseguendo un risultato fuorviante" (cfr. in tal senso: Tribunale di Torino, Sentenza in data 20 luglio 2016, nella causa iscritta al n. 33850/2014 R.G.). Ciò chiarito, deve precisarsi che il TAEG/ISC non costituisce un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina sopra indicata), ma un'informazione che la banca fornisce al cliente. Esso, infatti, non è un tasso di interesse vero e proprio come il TAN ("tasso annuo nominale", che esprime solo la misura "nominale" annua degli interessi applicati al prestito, ma non gli altri costi), indicando in realtà semplicemente il costo del finanziamento nel suo complesso su base annua sulla base di parametri indicati dalla Banca d'Italia che includono anche imposte e tasse, cioè voci che non sono remunerazioni per la Banca. La Banca, dunque, calcola il TAEG sulla base delle previsioni contrattuali e lo comunica al cliente: il TAEG, pertanto, non è tanto un patto fra cliente e banca, come invece potrebbe essere per gli interessi corrispettivi e le spese di istruttoria, ma un'informazione che la Banca dà al cliente al fine di informarlo sugli effettivi costi del credito, essendo quindi la funzione del TAEG quella di informare il cliente degli effettivi costi di un finanziamento su base annua al fine di valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato. In effetti, va detto che il TAEG nasce su ispirazione comunitaria, con il fine di migliorare le condizioni di mercato per il cliente degli operatori finanziari, obbligando gli operatori ad utilizzare un parametro omogeneo per il confronto delle varie proposte commerciali.

La funzione perseguita dal TAEG è dunque la trasparenza bancaria e non la tutela contro l'usura, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale" rilevante ex art. 117, 8° comma, TUB, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia "può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli." Per gli stessi motivi sopra indicati, neppure possono essere applicati l'art. 117 TUB, 4° comma, l'art. 117 TUB, 6° comma, e l'art. 117 TUB, 7° comma, non essendo il TAEG/ISC un tasso di interesse o una condizione contrattuale "praticata", ma una mera informazione contrattuale. Dunque, L'art. 117, 4° comma, TUB, prevede testualmente quanto segue:

"4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora."

2 L'art. 117, 6° comma, TUB, prevede testualmente quanto segue:

"6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati."

3 L'art. 117, 7° comma, TUB, prevede testualmente quanto segue:

"7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto."

vertendosi in materia di omissione informativa (o errata informazione) non può essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola (con conseguente sostituzione automatica con una clausola legale quale è l'art. 117, 7° comma, TUB), ma eventualmente quella della responsabilità contrattuale (con conseguente possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento del danno), come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n. 16820/2016; Cassazione civile, sez. I, n. 3914/2018). (Ex multis a questo riguardo si vedano Tribunale Sulmona sez. I, 14/04/2022, n.94 secondo cui: "La difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole; conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 co. 6 TUB e non comporta alcuna nullità" nonché Tribunale Monza sez. I, 24/12/2020, n.1812 secondo cui: "Il T.A.E.G. ha finalità prettamente informativa e non è oggetto di autonoma pattuizione, né rientra nella nozione di tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate che devono essere correttamente indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole (art. 117 TUB, comma 4). Ne consegue che la sua eventuale errata indicazione non incide sugli elementi strutturali del contratto (accordo, causa, oggetto) ma può al più determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole, nonostante il carattere imperativo dei precetti violati" nonché Tribunale Torino sez. I, 02/05/2019, n. 2108 secondo cui: "L'errata indicazione del TAEG non comporta l'invalidità del contratto e non rientra tra le condizioni contrattuali la cui assenza è sanzionata ai sensi dell'art. 117 T.U.B.. Infatti, il TAEG è uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto. Pertanto, non rientra tra i tassi di interesse né tra le condizioni economiche del contratto di mutuo ma deve essere ugualmente comunicato al cliente in un'ottica di trasparenza finanziaria" nonché di recente Corte appello Venezia sez. I, 01/06/2022, n.1369 secondo cui: "L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

L'erronea indicazione del TAEG/ISC non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB” nonché Tribunale Ancona sez. II, 16/06/2022, n.773 per cui: “L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), nei contratti bancari, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993”).

Anche volendo ipotizzare, per mera completezza di ragionamento, che l'indicazione dell'ISC fosse errata, ciò non causerebbe la nullità del contratto, trattandosi di mero indicatore sintetico del costo complessivo. La sua errata indicazione, qualora fosse provata e quantitativamente apprezzabile, consentirebbe al più l'esercizio dell'azione risarcitoria, sempre che fosse dimostrato dal mutuatario il pregiudizio patrimoniale conseguente alla violazione del principio di trasparenza da parte della banca.

3. (Anatocismo) Quanto alla pretesa natura anatocistica degli interessi calcolati con il piano di ammortamento alla francese si osserva che lo stesso, per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, di per sé non implica una pratica anatocistica, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata; detto altrimenti il piano di ammortamento alla francese null'altro è che la predisposizione volontaria, da parte dei contraenti, di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive. Nello specifico, si osserva che presupposti per la legittimità del piano di ammortamento alla francese - tali da non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. - sono costituiti da: A) gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata; B) alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva; C) la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare. Pertanto, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta affatto

capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale.

Per giurisprudenza costante il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerava gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto (Ex multis si vedano Tribunale Livorno sez. I, 13/10/2021, n.794 secondo cui: “Il c.d. 'ammortamento alla francese' è una metodologia che non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né una capitalizzazione degli interessi, posto che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata” nonché Tribunale Roma sez. XVII, 08/02/2021, n.2188 secondo cui: “Il piano di ammortamento 'alla francese' non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Alessandria, Giudice Michele Delli Paoli, n.404, del 09/05/2023*

un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ragione per cui, dal momento che gli interessi delle rate pregresse non sostituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente” nonché Tribunale Pistoia sez. I, 01/02/2023, n.78 per cui: “Il metodo 'alla francese' di ammortamento del capitale finanziato si basa sul calcolo degli interessi solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In sostanza ciascuna rata comprende il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia anatocismo, posto che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”).

4. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, causa di valore indeterminabile a complessità media, attestandosi sui valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con calcolo del compenso in base ai valori minimi per la sola fase istruttoria, con aumento del 40% per la sola fase decisionale, vista la mancata accettazione da parte dell'attore della proposta conciliativa ex art. 185 bis, per € 10.431,00 oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione o deduzione respinta

-RIGETTA integralmente, nel merito, la domanda attorea e, per l'effetto,

-CONDANNA (omissis) e (omissis) al pagamento in favore di **BANCA S.P.A.** delle spese di lite del presente procedimento per € 10.431,00 oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso, In Alessandria il 9.5.2023

Il Giudice  
Dr. Michele Delli Paoli

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta ad aula vuota alle ore 19.06 all'esito della camera di consiglio.